



STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.45425261
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

ROSSI ELENA SOFIA (C.F.: RSSLSF04L44H501E) rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo Studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.45425261 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore; **Ministero della Salute**, in persona del Ministro pro-tempore; **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; **CISIA Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; **Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del Rettore pro tempore.

- Resistenti -

E nei confronti di

Coluzzi Alessandro, Manzolillo Aurora Maria e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2023/2024, presso l'Università indicata

in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale, indetta giusto decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nonché giusto Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) del diniego e/o mancata concessione alla ricorrente – in quanto affetta da disturbo specifico di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010 (**doc. n. 1**) – delle condizioni e degli strumenti appropriati a tale suo particolare stato, previsti dalla normativa vigente;

C) dei verbali e degli atti, ancorchè non conosciuti, presupposti e/o riconducibili a tale mancata concessione di misure compensative e/o ausili;

D) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 5 settembre 2023, nonché dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

E) del materiale di prova dei candidati, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del CISIA (www.cisiaonline.it), del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;

F) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2023/2024, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

G) del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati, recante la “*Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024*” (**doc. n. 2**), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi Allegati, recante le “*Modalità di svolgimento del test TOLC e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria*” (**doc. n. 3**), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) del Decreto MUR n. 76 del 10 febbraio 2023 e dei relativi Allegati, recante “*Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia*”

(lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2023-2024” (doc. n. 4), nonché del Decreto MUR n. 994 del 28 luglio 2023 e dei relativi Allegati, recante “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero” (doc. n. 5), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

K) del Decreto MUR n. 74 del 10 febbraio 2023 e dei relativi Allegati, recante “Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia” (doc. n. 6), nonché del Decreto MUR n. 992 del 28 luglio 2023 e dei relativi Allegati, recante “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE” (doc. n. 7), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

J) dell'Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del DM n. 994/2023;

L) dell'Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale MUR, con cui sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai predetti CDLM per l'a. a. 2023/2024;

M) del decreto MUR n. 583 del 24 giugno 2022 e, in particolare dell'art. 13, recante “Nuove modalità e contenuti per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025”;

N) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

O) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione delle prove di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del MUR e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione, incaricata della validazione dei quesiti di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

P) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione ha validato i quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

Q) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento delle prove selettive presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

R) dei verbali di correzione delle prove, nonché dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale CISIA online;

S) con riferimento alla prova di parte ricorrente: del “punteggio non equalizzato” attribuito per ciascun quesito somministrato; del calcolo del “punteggio equalizzato” della prova; del calcolo del “coefficiente di equalizzazione della prova”; del calcolo del “coefficiente di facilità della prova”; per ciascun quesito somministrato, del relativo “coefficiente di facilità” che gli è stato attribuito; per ciascun quesito somministrato, della formula matematica di attribuzione del predetto “coefficiente di facilità” (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022);

T) del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate da parte ricorrente in merito alla valutazione della propria prova (*doc. n. 8*);

U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 149 /CSR del 21 giugno 2023 (*doc. n. 9*); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;

W) della determinazione del MUR, per l'anno accademico 2023/2024, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria;

X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al corso di laurea e/o che, comunque, ha portato al diniego e/o mancata alla concessione alla ricorrente – in quanto affetta da disturbo

specifico di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010 – delle condizioni e degli strumenti appropriati a tale suo particolare stato, previsti dalla normativa vigente.

FATTO

Parte ricorrente ha partecipato alla prova selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, anno accademico 2023/2024, al fine di iscriversi ai suddetti corsi presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dalla decretazione ministeriale, nonché dal relativo bando dell'Università.

Si rappresenta sin d'ora che le prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2023/2024, per la prima volta, si sono svolte attraverso la partecipazione ai c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) e successiva partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di merito tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC, secondo la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022 ed Allegati, nonché al Decreto Direttoriale n. 1925 del 30-11-2022 ed Allegati.

Ebbene, in particolare, parte ricorrente ha sostenuto le seguenti sessioni di prova (*doc. n. 10*):

SESSIONE APRILE	CODICE TEST	SEDE UNIVERSITARIA SCELTA	PUNTEGGIO EQUALIZZATO
19/04/2023	TOLC_2149201	Roma "La Sapienza"	47,49

SESSIONE LUGLIO	CODICE TEST	SEDE UNIVERSITARIA SCELTA	PUNTEGGIO EQUALIZZATO
21/07/2023	TOLC_2395999	Roma "La Sapienza"	50,78

Parte ricorrente ha presentato la domanda di inserimento in graduatoria, con l'utilizzo del migliore punteggio conseguito e, segnatamente, quello di 50,78, ottenuto nella sessione di luglio.

Successivamente, parte ricorrente, è venuta a conoscenza della avvenuta sua mancata ammissione al predetto corso e del corrispondente diniego all'iscrizione o, comunque, nella sede indicata quale prima scelta, tramite la pubblicazione della graduatoria, nell'area riservata agli studenti nel portale accesso programmato, in data 5 settembre 2023, ed i successivi scorrimenti della stessa.

Al di là dei profili di censura che verranno dettagliatamente esposti nel presente atto sulla illegittimità della procedura selettiva del TOLC, si osserva come, peraltro, a parte ricorrente,

affetta da disturbo specifico di apprendimento (DSA), non siano state offerte, in sede di svolgimento della prova concorsuale, le condizioni e gli strumenti appropriati a tale suo particolare stato, previsti dalla normativa vigente (**Legge 8 ottobre 2010 n. 170; Decreto Ministeriale 12 luglio 2011**).

In particolare, alla ricorrente risulta essere stato diagnosticato – giusta certificazione in atti (*cfr. doc. n. 1*) – un “*disturbo specifico dell’apprendimento di tipo misto dislessia (ICD10:F81.0) e disortografia (ICD10:F81.1)*”.

Nonostante ciò – come detto – **non** sono state concesse, in sede di prova, le misure compensative richieste e/o, comunque, indicate dalle norme.

In conseguenza di quanto sopra, l’odierna ricorrente non ha potuto svolgere nelle condizioni normativamente previste la prova *de qua*.

Ciò premesso, l’esclusione dall’accesso al corso di laurea è illegittima, così come la mancata concessione degli ausili relativi alla condizione di candidata affetta da DSA e, quindi, previa iscrizione con riserva di parte ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Mancata concessione a parte ricorrente delle condizioni e degli strumenti previsti dalla normativa vigente, in quanto affetta da disturbo specifico di apprendimento (DSA). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi Allegati – Violazione e falsa applicazione del Bando dell’Università – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Disparità di trattamento.

I.1. La **Legge 8 ottobre 2010 n. 170**, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce, all’**art. 1, comma 2**, la dislessia quale “*disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura*”. L’**art. 5** della predetta Legge stabilisce, al **comma 1**, che “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”, mentre, al **comma 4**, “Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di

formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”.

Il **Decreto Ministeriale 12 luglio 2011**, recante disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, stabilisce testualmente all'**art. 6, comma 8**, che “Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA”.

Inoltre, il **Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022** (cfr. **doc. n. 2**), all'**art. 10**, testualmente stabilisce: *“1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010. 2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi nonché di tempi aggiuntivi – nei termini indicati al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo ... 4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono: ... b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata. In aderenza a quanto previsto dalle “Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento” allegate al d.m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, o equivalente digitale, affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito”.*

Tale previsione normativa è riportata, altresì, pedissequamente, nel **Bando di Ateneo**.

Ebbene, **alla ricorrente** – pur avendo presentato l’idonea certificazione così come richiesta – **non sono state concesse**, in sede di prova, **le misure compensative richieste e, segnatamente, tutte quelle normativamente previste**.

E’ palese, pertanto, la disparità di trattamento tra l’odierna ricorrente e gli altri candidati che hanno sostenuto la prova concorsuale.

In particolare, si ribadisce come alla ricorrente risulta essere stato diagnosticato – giusta certificazione in atti (*cf. doc. n. 1*) – un un “*disturbo specifico dell’apprendimento di tipo misto dislessia (ICD10:F81.0) e disortografia (ICD10:F81.1)*”.

Tuttavia, alla ricorrente – come detto – pur in considerazione della gravità del disturbo certificato, non venivano, del tutto illegittimamente, concessi tutti gli strumenti compensativi normativamente previsti, necessari a colmare il divario con gli altri concorrenti in ragione della propria patologia e delle misure compensative prescritte.

In particolare, risulterebbe essere stato assegnato alla ricorrente solo il 30% del tempo aggiuntivo, mentre **difetterebbe la concessione degli ulteriori ausili previsti dalle norme sopra richiamate (anche dalla stessa *lex specialis*) e, segnatamente: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, o equivalente digitale, affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo.**

A ciò si aggiunga che la ricorrente **non è stata collocata a sostenere la prova in un’aula separata** rispetto agli altri candidati non beneficiari del tempo aggiuntivo, con la conseguenza che questi ultimi, una volta terminata la prova (nel tempo ordinario ed inferiore a quello del ricorrente), hanno creato – ovviamente – forte confusione ed un passaggio continuo attorno alla postazione del ricorrente, rendendo – di fatto – vana la concessione del tempo aggiuntivo.

Con la conseguenza che essa, non avendo potuto concorrere in condizioni di parità con gli altri candidati, **o** dovrà essere ammessa, in sovrannumero, al corso prescelto (**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis, Sentenza n. 5922/2014**); **o**, comunque, le dovrà essere garantito il riespletamento della prova con gli ausili previsti dalla normativa.

E’ importante evidenziare il precedente giurisprudenziale di **Codesto Tribunale** su fattispecie del tutto analoga, per la quale il Collegio **ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura di violazione degli artt. 2 e 5, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170** (recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”) **e di disparità di trattamento**, in ragione della valutazione che “*l’ordinamento pone l’obiettivo della eguaglianza sostanziale delle persone con DSA in via generale in materia di istruzione, sia nella fase di accesso che in quella di formazione, per arrivare, in ultimo, ad eguali opportunità in campo sociale e professionale ... La legge declina, dunque, operativamente il percorso verso*

*l'obiettivo dell'eguaglianza sostanziale e lo fa scolpendo **un vero e proprio diritto, in capo alle persone con diagnosi di DSA, ad utilizzare anche negli studi universitari – e a maggior ragione nell'accesso ai percorsi universitari a numero chiuso – misure compensative e dispensative idonee ad abbattere il divario con gli altri candidati**; e ciò sulla premessa che «i disturbi specifici di apprendimento (...) denominati «DSA» (...) si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (art. 1, comma 1, l. 170 del 2010) ... E' chiaro allora che le clausole del bando sopra richiamate vanno lette alla luce del quadro normativo appena tratteggiato, nel senso per cui, a fronte di una certificazione di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale che attesta l'utilità di misure compensative o dispensative per un soggetto, il margine di discostamento da tali prescrizioni – peraltro doppiate da una puntuale e ragionevole richiesta dell'interessata – è sicuramente minimo e, tenuto conto che impinge sugli strumenti di effettività del diritto ad un eguale trattamento, va commisurato ad esigenze eccezionali e imprevedibili, da giustificare puntualmente anche sotto il profilo della impossibilità definitiva di ovviarvi. Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, risalta **l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione che, non accordando buona parte delle misure richieste dall'interessata e indicate dalla Asl, nei fatti non l'ha messa in grado di concorrere alle prove preselettive in questione in situazione di sostanziale parità con gli altri candidati**. Pertanto, ritiene il Tribunale che si debba accogliere il ricorso per i suddetti motivi e con assorbimento di ogni altra censura, confermando in conseguenza e in via definitiva l'ammissione in soprannumero della ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014 presso l'Università degli -OMISSIS- -OMISSIS-." (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis, Sentenza n. 5922/2014).*

I.2. Si osserva, peraltro, come la mancata concessione degli ausili previsti dalla normativa – quale candidato affetto da DSA – si appalesa ancor più illegittima in relazione alle modalità di espletamento della prova di quest'anno attraverso lo strumento del TOLC.

Infatti, secondo quanto dettagliatamente censurato nel prosieguo del presente atto (motivo IV), il sistema TOLC adottato quest'anno prevedeva: **da un lato**, per ogni sezione di argomento, un tempo massimo prestabilito per rispondere ai quesiti, il quale **non permetteva al candidato di avviare la sezione successiva del test senza rinunciare al tempo eventualmente residuo dalla sezione precedente; dall'altro lato, non consentiva di potere ritornare sui quesiti già**

esaminati per cambiare la risposta (ove vi fosse un ripensamento) o per fornirla (ove non si era data alcuna opzione di risposta).

In sostanza, nella selezione TOLC di quest'anno non è stato consentito ai candidati di potere gestire le tempistiche delle singole risposte (magari, dando priorità di risposta a quelle più semplici per poi dedicarsi a quelle più complesse).

E' di tutta evidenza come tale metodologia di espletamento della prova, abbia penalizzato fortemente ed irreparabilmente parte ricorrente, quale candidato affetto da DSA.

Ne consegue che, anche nel caso di cui al presente giudizio, stante l'illegittimità dedotta, la ricorrente dovrà essere ammessa al corso prescelto e/o comunque, in subordine, le dovrà essere garantito il riespletamento della prova con gli ausili normativamente previsti e non concessi.

II

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Illegittimità della procedura del TOLC. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 483 del 1997 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi Allegati – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Disparità di trattamento.

Le prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2023/2024, per la prima volta, si sono svolte attraverso un nuovo sistema di selezione denominato TOLC (acronimo di Test OnLine Cisia) e successiva partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di merito tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC.

Ciò secondo la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022, nonché al Decreto Direttoriale n. 1925 del 30-11-2022.

Ebbene, il nuovo sistema di selezione denominato TOLC risulta essere palesemente illegittimo per le ragioni che vengono dettagliatamente esposte nel presente ricorso.

II.1. Funzionamento metodo TOLC.

In via preliminare, occorre illustrare le modalità di funzionamento del nuovo sistema selettivo TOLC, così come disciplinato dalla decretazione ministeriale (D.M. n. 1107 del 24-9-2022, D.D. MUR n. 1925 del 30-11-2022).

In particolare, tali decreti ministeriali stabiliscono che la prova di accesso – diversamente dal passato – non è più unica a carattere nazionale e svolta in contemporanea tra tutti i candidati presso le diverse sedi universitarie, bensì è svolta in modalità multisessione, attraverso la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, secondo il metodo dei TOLC.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 8, punto 7, del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022, le prove di ammissione TOLC hanno una durata complessiva di 90 minuti, sono articolate in n. 50 items e ripartite come segue: 7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti; 15 quiz di biologia – 25 minuti; 15 quiz di chimica e fisica – 25 minuti; 13 quiz di matematica e ragionamento – 25 minuti. Ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva.

Ed ancora, ai sensi dell'art. 6, punto 4, del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022, *“Al candidato che ha sostenuto il test TOLC è assegnato un punteggio c.d. “equalizzato” che è ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”. L’attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue: • 1,00 punti per ogni risposta esatta; • meno 0,25 punti per ogni risposta errata; • 0 punti per ogni risposta omessa. Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati nell’Allegato 2 del decreto stesso”*.

Il metodo scientifico di attribuzione del *“coefficiente di equalizzazione della prova”* risulta, per l'appunto, disciplinato nel richiamato Allegato 2 del Decreto e prevede testualmente che:

- *“Si definisce coefficiente di equalizzazione della prova (Ceq) il numero che si ottiene sottraendo a $VMAX$ il coefficiente di facilità della prova”;*
- *“Il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova ($VMAX$) si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova”;*
- *“Si definisce coefficiente di facilità (CdF) di un quesito erogato il valor medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dagli N partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato durante il periodo di calibrazione”;*
- *“Si definisce coefficiente di facilità di una prova ($CdFP$) la somma dei coefficienti di facilità dei k quesiti ($CdFi$) che la compongono”*

Il coefficiente di equalizzazione avrebbe dovuto uniformare le varie prove (in quanto diverse tra loro) in base alla loro difficoltà, affinché non vi fossero disparità nella somministrazione dei (diversi) quesiti.

Ma, in realtà, **tale uniformità e/o parità di trattamento non vi è assolutamente stata** ed, anzi, **il meccanismo “studiato” dall’Amministrazione risulta essere assolutamente illegittimo, paradossale e del tutto iniquo.**

Ciò per le seguenti ragioni di censura.

II.2. Somministrazione di prove di difficoltà diverse e non oggettività dei parametri di determinazione della difficoltà dei singoli quesiti.

Innanzitutto, si osserva che le prove somministrate ai candidati non sono state tutte caratterizzate dalla medesima difficoltà, ma ognuna ha presentato un coefficiente di difficoltà/facilità diverso.

Questo perché il coefficiente di facilità della domanda è stato calcolato *a posteriori* e non è altro che il punteggio medio che viene ottenuto dagli N studenti ai quali il quesito è stato somministrato.

E’ evidente, quindi, un primo profilo di illegittimità per la palese disparità di trattamento derivante dal fatto che ogni candidato si è dovuto confrontare con una **prova di difficoltà diversa** rispetto ad altro candidato, proprio perché il criterio di valutazione di difficoltà del singolo quesito non è stato predeterminato *ex ante*, da parte di una Commissione all’uopo incaricata, bensì solo successivamente alla somministrazione della prova, sulla base del dato statistico delle risposte che gli altri candidati hanno fornito a ciascun quesito erogato.

Del resto, si legge nell’Allegato 2 del D.M. n. 1107 del 24-9-2022: “*Più nel dettaglio le prove saranno composte da quesiti la cui **effettiva difficoltà sarà determinata a valle dell’erogazione**”.*

Ebbene, è di tutta evidenza come siffatto sistema non abbia potuto garantire la *par condicio* dei candidati, stante la somministrazione ai candidati di prove diverse, la cui difficoltà era per ognuno diversa e nemmeno predeterminata, con **violazione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento, del giusto procedimento e del buon andamento della P.A.**

Ciò anche in considerazione del fatto che i criteri di valutazione dei candidati e, quindi, selettivi non risultano in alcun modo essere stati predeterminati e caratterizzati da oggettività, atteso che sono stati legati a circostanze postume alla somministrazione dei quesiti e riferibili esclusivamente a parametri aleatori e relativi alle capacità di risoluzione delle domande degli altri candidati.

Vale a dire, quindi, **assoluta mancanza di individuazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove**, nonché violazione del principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, in richiamo dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994, che stabilisce testualmente che la commissione *“stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che *“la commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 487/1994, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l'imparzialità degli stessi”* (Cons. di Stato, VI, 12 dicembre 2018, n. 6979).

Nel caso di specie, invece, non solo si è verificata una palese violazione della *par condicio* tra i candidati per somministrazione di prove difficoltà diverse, ma, altresì, i criteri di valutazione delle singole prove non sono stati preventivamente determinati e rimessi solo *ex post* all'alea delle risposte che altri candidati avevano fornito ai medesimi quesiti e rimessi alle abilità di questi ultimi.

In tal senso, i *“Criteri di valutazione ad avviso ... devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove”* (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

Non può, quindi, non apparire palese la violazione delle norme basilari delle procedure concorsuali sopra rubricate.

II.3. Disparità di trattamento ed iniquità del criterio di assegnazione del “punteggio equalizzato”.

Inoltre, si rileva come ancor più **clamorosamente illegittimo si appalesi il criterio di attribuzione del “punteggio equalizzato”**, che, nell'ottica del MUR, doveva essere volto a ristabilire una sorta di equità derivante dalla somministrazione di prove diverse e di diversa difficoltà.

Ebbene, il sistema di attribuzione del numero che misura la difficoltà della prova, denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”, viola macroscopicamente i principi di uguaglianza e di parità di trattamento dei partecipanti alla selezione.

Come detto in precedenza, il coefficiente di facilità di una domanda, che concorre all’assegnazione di un punteggio di equalizzazione, è riferibile esclusivamente *ex post* alle capacità degli altri candidati di rispondere a quel determinato quesito.

Ne consegue l’impossibilità di determinare *a priori* (cioè prima della somministrazione della prova) il grado di difficoltà della prova sottoposta a ciascun singolo candidato.

Questo vuol dire che un candidato può avere una prova molto difficile o una prova molto facile, la cui equità dovrebbe essere ristabilita dal “coefficiente di equalizzazione della prova”.

Il problema – *rectius* il gravissimo profilo di illegittimità – sta nel fatto che, secondo il metodo scientifico di calcolo di tale coefficiente (asseritamente) equalizzatore indicato nell’Allegato 2 del D.M. n. 1107 del 24-9-2022, **da un lato** il candidato che ha visto somministrata una prova con più domande difficili ha beneficiato di un elevato punteggio di equalizzazione (in ragione dell’automatica attribuzione di un coefficiente di equalizzazione maggiore); **dall’altro lato**, il candidato che ha visto somministrata una prova con meno domande difficili ha potuto vedersi attribuire un punteggio equalizzato minore (in ragione dell’automatica attribuzione di un coefficiente di equalizzazione maggiore).

In sostanza, per fattori del tutto aleatori e indipendenti dalla bravura e dal merito del singolo partecipante la selezione, ciascun candidato non aveva la stessa possibilità di raggiungere lo stesso punteggio potenziale equalizzato di altro candidato.

Ciò in quanto le difficoltà diverse delle prove hanno determinato inevitabilmente il verificarsi di una **diversa possibilità di potenziale punteggio equalizzato raggiungibile**.

Per assurdo, è risultato avvantaggiato il candidato cui è stata somministrata una prova particolarmente difficile, al quale è risultato sufficiente rispondere a poche domande, potendo beneficiare di un coefficiente di equalizzazione della prova molto elevato.

Per meglio chiarire tale concetto, è utile il seguente esempio (sicuramente limite, ma indicativo del distorto meccanismo adottato dal MUR):

a) candidato a cui è stata somministrata una prova difficile (ove tutti i candidati hanno risposto in modo errato ai quesiti), il quale risponde correttamente a solo 3 domande su 50 e non risponde alle restanti 47: punteggio non equalizzato pari a 3; punteggio coefficiente di equalizzazione pari a 62,5; punteggio equalizzato pari a 65,5;

b) candidato a cui è stata somministrata una prova facile (ove tutti i candidati hanno risposto in modo corretto ai quesiti), il quale risponde correttamente a tutte 50 le domande: punteggio non

equalizzato pari a 50; punteggio coefficiente di equalizzazione pari a 0; punteggio equalizzato pari a 50.

Ebbene, il candidato di cui alla lettera b), che è stato più bravo rispondendo a tutti i 50 quesiti somministratigli, si è visto superare di ben 15,5 punti dal candidato di cui alla lettera a), che è stato meno bravo rispondendo a soli 3 quesiti su 50. Vale a dire, **per circostanze indipendenti dalla sua capacità e per puro caso (alea riconducibile alla somministrazione di una prova facile o difficile)**, il candidato di cui alla lettera b) (più meritevole) non avrebbe mai potuto raggiungere il punteggio potenziale del candidato di cui alla lettera a) (meno meritevole).

È assolutamente evidente l'illegittimità e l'iniquità di siffatto sistema di attribuzione del punteggio che non garantisce in alcun modo il prevalere dei candidati più capaci e meritevoli, ma premia coloro i quali hanno visto assegnare loro (in via del tutto aleatoria) una prova più difficile rispetto ad altri.

Il metodo scientifico utilizzato dal MUR, in sostanza, non consente di fare prevalere la capacità e la preparazione del singolo candidato sulla base delle effettive risposte fornite (siano esse corrette, errate o non date), bensì è rimesso all'alea della somministrazione di una batteria di quesiti sottoposti a candidati meno preparati (e che, quindi, hanno risposto sbagliato a quelle determinate domande).

Ed ancora, in conclusione, un candidato con una eccellente preparazione e che ha risposto correttamente a tutte le domande, ma che, per mera sventura, ha visto somministrati quesiti considerati facili, risulta essere stato inevitabilmente penalizzato, perché il suo punteggio equalizzato sarà risultato più basso, rispetto a quello di altro candidato meno preparato e che, però, per mera fortuna, ha visto somministrati quesiti considerati difficili.

Ciò per il paradossale funzionamento del sistema di equalizzazione della prova, che rende la selezione assolutamente **priva di rispetto del criterio meritocratico**.

Ebbene, ciò è assolutamente inaccettabile!

Tale procedura, quindi, appare, oltre che illegittima anche illogica ed irrazionale, proprio perché non ha consentito il rispetto della *par condicio* tra i candidati, i quali non sono stati messi in condizione di gareggiare paritariamente attraverso il conseguimento di uno stesso potenziale coefficiente di equalizzazione della prova.

II.4. Illegittimità del calcolo del coefficiente di facilità dei singoli quesiti. Violazione della *lex specialis*.

A ciò si aggiunga che il campione statistico su cui risulta essere stato calcolato il coefficiente di facilità di una prova e, quindi, il coefficiente di equalizzazione della stessa, risulta essere del tutto parziale rispetto alla platea dei candidati che hanno partecipato alla selezione medesima.

Più precisamente, l'Allegato 2 del D.M. n. 1107 del 24-9-2022 stabilisce che *“Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare”*.

Questo sta a significare che i coefficienti di facilità dei singoli quesiti sono stati assegnati utilizzando quale parametro di riferimento solo i risultati relativi alla somministrazione della prima sessione di aprile 2023 e non anche considerando i risultati della seconda sessione di luglio 2023.

In sostanza, **l'equalizzazione è stata effettuata solo su una porzione della platea di candidati** (quella della sessione di aprile 2023) cui è stato somministrato un determinato quesito, con la conseguenza che è stato disatteso persino quanto stabilito dalla decretazione ministeriale, laddove, sempre nell'Allegato 2 del D.M. n. 1107 del 24-9-2022, viene espressamente previsto che *“Si definisce coefficiente di facilità (CdF) di un quesito erogato il valor medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dagli N partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato”*, ma, soprattutto, la previsione di cui all'art. 9 del D.M. n. 1107/2022, secondo cui *“il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova”*.

E' evidente, oltre che la contraddittorietà della previsione contenuta nella decretazione ministeriale, anche **la palese inattendibilità del dato statistico, in quanto parziale e riduttivo**, posto alla base del calcolo del coefficiente di facilità dei singoli quesiti, il quale doveva comprendere anche i dati delle risposte ai quesiti fornite dai candidati nella sessione di luglio 2023, per potersi considerare attendibile.

In pratica, risulta essere stato **completamente falsato il procedimento di equalizzazione delle prove**, atteso che, visto che sono state considerate solo le risposte ai quesiti della sessione di aprile (e non anche quella di luglio), è fuori di dubbio che la percentuale di risposte esatte, errate e non date – e, quindi, di conseguenza, il dato statistico determinante il coefficiente di facilità di ciascun quesito – potesse essere diverso.

Ne deriva che un quesito considerato difficile nella sessione di aprile, ben poteva, in realtà, all'esito della sessione di luglio essere considerato facile.

Di fatto, quindi, non può che essere posta in dubbio anche l'attribuzione del coefficiente di facilità di ogni singolo quesito, attesa la campionatura statistica totalmente ridotta, riconducibile a platee di candidati con diversa preparazione, e, pertanto, inattendibile.

È palese l'illogicità di tale procedura di attribuzione del coefficiente di equalizzazione delle prove, peraltro, contrastante con la decretazione ministeriale sopra richiamata.

II.5. Disparità di parametrizzazione statistica del coefficiente di facilità di ciascun singolo quesito, per somministrazione a campionatura diversa di candidati.

Inoltre – fermo quanto sopra – si rileva un ulteriore elemento di criticità del sistema di equalizzazione dovuto al fatto che, per ciascun quesito, il coefficiente di facilità dello stesso è stato calcolato sulla base di un campione diverso in termini numerici.

In particolare, risulta che ciascuna delle domande è stata somministrata ai vari candidati in numero di volte diverso durante la sessione di aprile, oggetto della campionatura statistica per il calcolo del coefficiente di facilità dei quesiti e, quindi, ai fini dell'equalizzazione delle prove. Ebbene, non si può fare a meno di osservare come, al fine di garantire una uniformità di assegnazione del coefficiente di facilità a ciascun quesito, ognuno di esso doveva essere somministrato ai candidati per lo stesso numero di volte, così da potere paritariamente valutarne la relativa difficoltà o facilità.

Non appare, invece, corretto e/o, comunque rispondente ad un corretto operato della P.A. stabilire il coefficiente di facilità di un quesito, utilizzando una campionatura, ad esempio, di 200 candidati, per un quesito, e 2.000 per altro quesito. Ne consegue, anche sotto tale aspetto, ulteriore criticità della procedura in questione.

Pertanto, tutte le circostanze di fatto sopra esposte nel presente motivo risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

II.6. La posizione di parte ricorrente.

Come esposto nella premessa in fatto, si rappresenta che parte ricorrente ha presentato la domanda di inserimento in graduatoria, con l'utilizzo del seguente punteggio conseguito e, segnatamente, quello di 50,78, ottenuto nella sessione di luglio (*doc. n. 10*):

SESSIONE LUGLIO	CODICE TEST	SEDE UNIVERSITARIA SCELTA	PUNTEGGIO EQUALIZZATO	POSIZIONE GRADUATORIA
21/07/2023	TOLC_2395999	Roma "La Sapienza"	50,78	33582

Ebbene, tale punteggio conseguito risulta essere comunque elevato e prossimo al raggiungimento dei posti utili all'immatricolazione.

E' evidente, quindi, il grave pregiudizio subito da parte ricorrente in merito all'illegittimo agire del MUR nella presente tornata concorsuale, atteso che ove fosse stato applicato alla selezione

un criterio in linea con i principi sopra enunciati a tutela del corretto svolgimento delle pubbliche selezioni, anche alla luce dell'elevato punteggio conseguito e della posizione in graduatoria, ben avrebbe potuto essere ammessa al corso di laurea.

Pertanto, si rileva come, visto l'elevato punteggio, proprio nel caso di specie, la mancata conoscibilità della documentazione sottesa alla valutazione della prova (secondo quanto nel dettaglio censurato nel successivo motivo), rende ancor più oscuro l'intero *iter* selettivo.

Pertanto, risulta essere assolutamente illegittima e discriminatoria la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea di interesse presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via indicati, con la conseguenza che questa dovrà essere ammessa al predetto corso presso le sedi prescelte.

III

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione della legge 241/1990 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi Allegati – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Difetto di motivazione – Carenza e/o insufficiente motivazione – Difetto di trasparenza dell'azione amministrativa – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Il sistema TOLC utilizzato per il corrente anno accademico ed oggetto della presente impugnativa, diversamente dagli anni passati, **non ha reso visionabile nell'area riservata del portale del CINECA o del CISIA, per ciascun candidato, le rispettive prove con le domande somministrate e le relative risposte fornite.**

Ciò che è stato pubblicato è soltanto uno schema riepilogativo del punteggio conseguito dal partecipante la selezione in termini di punteggio equalizzato, senza però alcun riferimento alle modalità di calcolo dello stesso.

È evidente che le macroscopiche falle e/o criticità evidenziate nel precedente motivo di ricorso, necessitavano ancor più una maggiore trasparenza dell'operato dell'Amministrazione nel procedimento di attribuzione del punteggio di prova.

Invece, sia l'area riservata del sito CISIA, sia quella del sito CINECA, dedicate alle prove ed alla posizione del candidato, risultano del tutto lacunose e prive della documentazione di prova dei candidati e, quindi, anche dell'odierna parte ricorrente.

In particolare, non sono stati resi visionabili e/o conoscibili e/o, comunque, noti tutti i seguenti elementi della prova, i quali hanno concorso alla determinazione del punteggio assegnato ai candidati (**oggetto di apposita istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente,**

doc. n. 7): l'elenco ed il testo delle domande somministrate; l'elenco delle risposte fornite; l'indicazione, per ciascuna domanda, della risposta fornita e se questa risulta essere stata esatta, errata od omessa; il "punteggio non equalizzato" attribuito per ciascuna risposta data; il dettaglio di calcolo del "punteggio equalizzato" della prova; il dettaglio di calcolo del "coefficiente di equalizzazione della prova"; il dettaglio di calcolo del "coefficiente di facilità della prova"; per ciascun quesito somministrato, il relativo "coefficiente di facilità" che gli è stato attribuito; per ciascun quesito somministrato, la formula matematica di attribuzione del predetto "coefficiente di facilità" (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto al quesito; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito; il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito.

Dati strettamente necessari al fine di valutare il corretto operato dell'Amministrazione nell'attribuzione del punteggio finale al candidato, nonché il rispetto dei criteri – per quanto illegittimi in relazione alle censure svolte in precedenza – stabiliti dalla *lex specialis*.

Ebbene, il fatto che tali elementi di valutazione della prova dei candidati non siano stati resi noti e/o conoscibili costituisce un gravissimo *vulnus* e profilo di illegittimità della procedura concorsuale, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del dovere di motivazione degli atti amministrativi, nonché del principio di trasparenza posto alla base di ogni procedura di concorso pubblico.

Anche in ragione del fatto che ciò impedisce di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per addivenire all'attribuzione dei punteggi ai singoli candidati ed alla conseguente redazione della graduatoria.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale su tale attività, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Sul difetto di motivazione relativo all'assegnazione di un punteggio finale ai fini dell'inserimento in graduatoria selettiva per l'accesso a corso di laurea in medicina, si cita recentissima sentenza di Codesta Sezione (**T.A.R. del Lazio – Roma, Sezione III Sentenza n. 14128/2023 del 22 settembre 2023**), la quale ha espressamente stabilito cui: *“l'ulteriore doglianza (individuata in ricorso come I.1) inerente al denunciato difetto di motivazione*

inficiante la concreta attività di valutazione e alla dedotta carenza di verbalizzazione delle operazioni medesime. 6.1. L'esposta censura risulta fondata, nei termini di seguito illustrati. 6.2. In proposito, occorre evidenziare come dalla documentazione versata in atti e dalla stessa relazione di chiarimenti prodotta dalla resistente Amministrazione in esecuzione del disposto incombente istruttorio (di cui all'ordinanza della Sezione n. 1701/2023, cit.) emerga la mancata redazione a cura della Commissione giudicatrice, nell'espletamento della procedura de qua, di una scheda di valutazione dei singoli candidati nonché l'omessa verbalizzazione delle relative operazioni di valutazione. Sul punto la resistente Università allega, in particolare, la circostanza per cui "la ... graduatoria ... riporta, per ogni candidato, nella riga corrispondente, la valutazione della relativa carriera per ognuno dei criteri indicati nel bando "Avviso ecc.", argomentando in proposito che "tali indicazioni costituiscono, pertanto, la scheda di ogni ricorrente" (cfr. nota prot. n. 33380 del 7 aprile 2023, depositata dalla resistente Amministrazione il 7 aprile 2023). **Al riguardo, si rende necessario osservare come la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione condotta con riguardo a ciascuno dei parametri previsti dal bando della procedura** (ex art. 5 dell'avviso pubblico) **non possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, anche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l'esito del giudizio reso dalla Commissione e l'oggetto della valutazione, ove riconducibile nello specifico ad elementi di carattere qualitativo ... ai quali risulta evidentemente correlata un'attività valutativa configurabile in termini di apprezzamento tecnico-discrezionale.** L'esposta conclusione appare rafforzata dall'ulteriore circostanza per cui neppure risulta, dalla documentazione versata in atti, l'eventuale declinazione in via preliminare ad opera della Commissione giudicatrice dei criteri (di massima) individuati nel bando, idonea a legittimare – al ricorrere di determinate condizioni – l'espressione in forma sintetica della motivazione in relazione ai giudizi resi nell'ambito di procedure selettive (in termini generali cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. 29 aprile 2019, n. 2775 e Cons. St., Ad. plen., n. 7/2017, ivi richiamata). 6.3. Ne discende la fondatezza, sotto il profilo evidenziato, della censura costituita dal denunciato difetto di motivazione".

Ebbene, tale pronunciamento ben appare applicabile al caso di specie, ove al candidato: **né** è resa visibile, nota e/o conoscibile la prova, le domande somministrate e, per ciascuna, se si è risposto in modo corretto, errato o non risposto; **né** sono chiari i criteri di assegnazione del punteggio non equalizzato e, soprattutto, quello equalizzato; **né** è dato conoscere il giudizio valutativo della prova adottato dall'Amministrazione.

Peraltro, si osserva come non solo la P.A. non ha fornito favorevole riscontro all'istanza di accesso agli atti ritualmente formulata da parte ricorrente, volta a conoscere gli elementi di cui sopra, ma, per di più, vi è un “rimballo” di responsabilità tra le varie Amministrazioni organizzatrici del concorso, laddove: il MUR ha comunicato che *“che questo Ministero non detiene gli atti/documenti ivi elencati, piuttosto detenuti dal CISIA e dagli Atenei”* (*doc. n. 12*); gli Atenei hanno comunicato che la documentazione richiesta nell'istanza non è in loro possesso, in quanto il TOLC è organizzato e gestito a livello nazionale dal Ministero con l'ausilio di CISIA (*doc. n. 13*); il CISIA sul punto è del tutto silente, non riscontrando alcuna istanza e non ha dato seguito ad alcuna richiesta.

Ebbene, è evidente il reciproco scarico tra le predette parti in merito alla concessione degli atti della procedura.

Soprattutto, appare illegittimo ed inammissibile che il Ministero – che ha bandito e sotto la cui responsabilità amministrativa è il TOLC 2023 – dica che non ha i documenti.

Ed ancora, è illegittimo che nell'ambito di una selezione pubblica, come quella di specie, l'Amministrazione non fornisca ad un candidato che la richiede, né la prova, né il relativo calcolo del punteggio (con particolare riguardo a quello “equalizzato”).

Pertanto, anche in ragione di tale censura la procedura appare irrimediabilmente viziata e connotata da evidente illegittimità.

IV

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Illegittimità della ripartizione per sezioni del tempo reso disponibile per la risposta ai quesiti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Eccesso di potere – Illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà – Ingiustizia manifesta.

Si censura, altresì, il sistema di espletamento della prova anche in riferimento alla previsione, per ogni sezione di argomento, di un tempo massimo prestabilito per rispondere ai quesiti, il quale **non permette al candidato di avviare la sezione successiva del test senza rinunciare al tempo eventualmente residuo dalla sezione precedente.**

Ciò secondo l'illegittima previsione di cui all'art. 4, comma 7, lettera b) del Decreto Direttoriale n. 1925/2022, la quale stabilisce che *“ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell'ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all'atto dell'iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo”*.

Tale illogico ed ingiusto meccanismo **non consente di potere fruire interamente del tempo di 90 minuti previsto per la prova, né di potere ritornare sui quesiti già esaminati per cambiare la risposta (ove vi fosse un ripensamento) o per fornirla (ove non si era data alcuna opzione di risposta).**

In sostanza, nella selezione TOLC di quest'anno non è consentito ai candidati di potere gestire le tempistiche delle singole risposte (magari, dando priorità di risposta a quelle più semplici per poi dedicarsi a quelle più complesse).

Ed ancora, se un candidato è stato particolarmente capace nel rispondere in poco tempo alle domande di una determinata sezione, passando a quella successiva, vede svanito quel “vantaggio temporale” accumulato, con conseguente illegittima decurtazione del tempo a disposizione per la prova, il quale viene ridotto rispetto ai 90 minuti previsti.

Altro *vulnus* del sistema è quello di non potere avere un c.d. ripensamento nelle risposte fornite, proprio perché le modalità di funzionamento della prova non consentono – come detto – di tornare indietro a rivedere e rivalutare l'opzione di risposta.

Questo meccanismo si appalesa illegittimo, anche in ragione delle statuizioni della giurisprudenza amministrativa (**T.A.R. Calabria - Reggio Calabria - Sentenza 3 giugno 2016, n. 630**), la quale ha rilevato che “*Diversamente opinando, volendo cioè ipotizzare che, per principio, in siffatte prove selettive non sarebbe data possibilità alcuna di ripensamento per i candidati, i quali non potrebbero in alcun modo rivedere, entro l'arco di tempo loro concesso per l'espletamento della prova, le risposte inizialmente date, si perverrebbe a esiti inaccettabili, tali da menomare la stessa efficacia selettiva delle prove, durante le quali non può essere negato il diritto del candidato di avere un ripensamento (fermo restando che la "genuinità" di siffatto ripensamento, che non sia, cioè, indotto da indebite influenze di terzi, è cosa che deve essere garantita dalla Commissione con altri e più appropriati mezzi, quali, ad esempio, un'assidua e severa vigilanza nel corso dello svolgimento della prova, e non certo impedendo irrazionalmente che il candidato, nel corso della prova, esercitando la sua memoria e le sue conoscenze, possa rivedere una risposta inizialmente fornita a uno o più quesiti: cfr. T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2012 n. 437)*”.

Ne deriva ulteriore profilo di illegittimità della selezione.

V

Illegittimità della selezione in relazione alla ripetuta somministrazione dei quesiti ed alla violazione della segretezza degli stessi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 ed in particolare dell'Allegato

2 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

Come si è detto in precedenza, la prova di accesso ai corsi di laurea in questione per l'a.a. 2023/2024, attraverso il sistema TOLC, si è svolta in modalità multisessione ed, in particolare, in due macro sessioni di aprile e di luglio, a loro volta suddivise in diverse sessioni giornaliere (della durata di una decina di giorni).

Ai sensi dell'Allegato 2 del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022, “*i quesiti presenti nelle prove devono necessariamente costituire una banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA, progressivamente alimentata e aggiornata, in grado di soddisfare l'esigenza di migliorare e mantenere nel tempo la qualità della selezione*”.

Ebbene, in realtà, il fatto di avere svolto la prova non in unica data, bensì in più sessioni come sopra indicate, ha comportato – inevitabilmente ed anche prevedibilmente – che i partecipanti alle sessioni successive rispetto alle prime siano venuti a conoscenza dei quesiti somministrati in precedenza, con enorme palese vantaggio.

Tale circostanza si è verificata soprattutto nella sessione svoltasi a luglio, nella quale sono stati riproposti i medesimi quesiti sottoposti nella sessione di aprile. Ciò in ragione della previsione di cui all'Allegato 2 del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022, la quale ha espressamente stabilito che “*Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale l'inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare*”.

Tale previsione ministeriale conferma espressamente che i quesiti di aprile sono gli stessi di quelli di luglio e oggettivamente appare del tutto contraddittoria con la “pretesa”, contenuta nel medesimo Allegato 2 (e sopra richiamata), secondo cui “*i quesiti presenti nelle prove devono necessariamente costituire una banca dati riservata non pubblica*”.

Ci si domanda, infatti, come si poteva pensare che fosse garantita la riservatezza e la segretezza dei quesiti, se questi sono gli stessi utilizzati in due sessioni diverse, peraltro svoltesi a distanza di mesi (?)

E' evidente – ma era anche prevedibile – come, nel caso di specie, i candidati che hanno partecipato alle sessioni successive siano potuti venire a conoscenza delle domande oggetto del test, con conseguente violazione della parità di trattamento e della *par condicio*.

In particolare, si è verificato il fatto – peraltro notoriamente oggetto di indagini penali – che i candidati che hanno svolto la prova i primi giorni hanno creato un vero e proprio archivio e/o banca dati delle domande somministrate, parallelo a quello utilizzato dal CISIA, violando la segretezza dei quesiti e rendendoli noti unitamente alle rispettive soluzioni (sembrerebbe addirittura a pagamento). Aspetti sui quali sussistono indagini penali.

Risulterebbe, altresì, che tale banca dati sia giunta in possesso di alcune scuole di preparazione al test di accesso e, quindi, abbia portato ad una divulgazione generalizzata dei quesiti, la cui segretezza è stata, di conseguenza, violata.

Tali fatti si pongono, peraltro, in palese contrasto con il Regolamento del TOLC pubblicato dal CISIA e denominato “*Condizioni d’uso e guida TOLC-MED/VET*” il quale, stabilisce espressamente che “*1.3 Banca dati CISIA TOLC-MED e TOLC-VET. Il database dei quesiti CISIA TOLC-MED e TOLC-VET è riservato, protetto, non disponibile alla consultazione pubblica. Le università e i partecipanti non hanno accesso ai contenuti. La banca dati è riservata e di proprietà esclusiva del CISIA. È vietata, in qualsiasi modo, la diffusione dei quesiti contenuti nella banca dati CISIA TOLC-MED e TOLC-VET. La banca dati dei quesiti è periodicamente aggiornata e validata dalle commissioni scientifiche appositamente costituite e coordinate dal CISIA*”.

In ragione di quanto sopra esposto è evidente come, nel caso di specie, stante la somministrazione dei medesimi quesiti nelle sessioni di aprile e luglio, stante la violazione della segretezza degli stessi, stante il palese vantaggio dei candidati che hanno partecipato alle sessioni successive, siano stati violati i principi cardine volti a garantire il buon andamento della P.A. nello svolgimento dei concorsi pubblici, con particolare riferimento alla violazione della *par condicio* dei candidati, nonché, della *lex specialis* e delle norme regolamentari sopra rubricate.

Ne deriva, anche sotto tale profilo, la palese illegittimità della selezione.

VI

Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2023/2024. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

VI.1. Ai sensi della **Legge n. 264/1999**, la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In particolare, l'**art. 3** della predetta Legge stabilisce testualmente che: *“1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio; c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale ... 2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.”.*

In tale quadro, quindi, la Legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del M.U.R., sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'**offerta potenziale del sistema universitario**, tenendo anche conto del **fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo**.

Tali due parametri, pertanto, devono essere considerati ai fini della determinazione del contingente di posti, stando ad una corretta lettura della Legge n. 264/1999.

A tale riguardo, occorre rilevare, sin d'ora, come, sull'offerta formativa che viene di anno in anno messa a bando dal Ministero e dalle Università, si è espressa la **Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la nota Sentenza n. 5429/2020 dell'11.09.2020**, la quale censurando l'agire dell'Amministrazione in argomento nel corso degli anni e stabilendo **l'illegittima determinazione del contingente dei posti** per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato (segnatamente, per l'a.a. 2018/2019), in ragione di **un'istruttoria erronea e lacunosa posta in essere dal Ministero e dalle Università**, ha posto dei principi ben precisi sul punto, così statuendo: *"..... nel fissare il riparto delle competenze in materia tra il Ministero della salute ed il MIUR — quale ente vigilante sugli Atenei nella gestione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui al precedente art. 1, co. 1, lettere a) (Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Professioni sanitarie) e b) —, gli impone altresì di valutare l'«...offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 - NDE), tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...»" ... " ... **va rinviato al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, di por rimedio al disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa. Sicché gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato**" ... "**nella specie il predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta**, che frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore), si manifesta in **una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso** e nei metodi di selezione, sì da restare arcani e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico".*

Ebbene, quanto accaduto nel caso oggetto di pronuncia di cui alla suindicata sentenza, ben corrisponde alla situazione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, atteso che, anche quest'anno, in via generale, non vi è stata una concreta e dettagliata attività istruttoria volta ad individuare e, quindi, a determinare l'effettivo potenziale formativo.

Ciò trova palese conferma nell'incremento continuo di posti disposto negli ultimi anni per ogni annualità accademica, fino a quello corrente, il quale non è stato ovviamente accompagnato dal medesimo incremento delle strutture universitarie. Il che conferma che i posti erano e sono stati stabiliti in assenza della ben che minima istruttoria e, quindi, in spregio della normativa di riferimento.

Pertanto, nel caso *de quo*, anche la determinazione del numero dei posti del contingente per l'anno accademico 2023/2024 è illegittima per le meglio dettagliate ragioni che seguono.

VI.2. Innanzitutto, si rileva che, seppure è stato, per il corrente anno, aumentato il contingente di posti rispetto agli scorsi anni accademici, tale incremento risulta palesemente insufficiente a colmare l'indebita cospicua riduzione di posti adottata negli ultimi anni (di quasi 2.000 unità per anno), rispetto alla capienza formativa delle Università e/o, comunque, al maggiore fabbisogno di medici ed odontoiatri che era stato previsto dall'Accordo Stato – Regioni.

In sostanza, nella maggior parte degli anni passati, il contingente di posti, a livello nazionale, soprattutto per il corso di medicina e chirurgia, è stato sempre ridotto rispetto alle potenzialità formative delle università e/o al fabbisogno formativo di medici di cui all'Accordo Stato – Regioni ed, in particolare: per l'a.a. 2015/2016, soli 9.530 posti banditi; per l'a.a. 2016/2017, soli 9.224 posti banditi; per l'a.a. 2018/2019, soli 9.779 posti banditi; per l'a.a. 2019/2020, soli 11.568 posti banditi; per l'a.a. 2020/2021, soli 13.072 posti banditi; per l'a.a. 2021/2022, soli 14.332; per l'a.a. 2022/2023, soli n. 16.354.

Del resto, la circostanza che, nel corso degli anni, si è avuto un sottodimensionamento del contingente per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina risulta proprio dall'incremento degli stessi verificatosi quest'anno (18.248 posti disponibili per medicina).

A tale riguardo, infatti, è evidente che, per ottenere un corretto riallineamento al fabbisogno di cui richiamato Accordo tra il Governo e le Regioni e/o, comunque, alla reale offerta formativa delle Università, l'Amministrazione avrebbe dovuto, per il corrente anno accademico, **non solo** coprire il fabbisogno dell'anno in corso, **ma, altresì**, aumentare di diverse migliaia di posti il contingente (avuto riguardo al decremento attuato negli ultimi anni, rispetto al parametro del fabbisogno produttivo di medici ed odontoiatri ed alla capacità formativa degli Atenei).

Tale censura assume un rilievo ancor più evidente se si considera che il **Sistema Sanitario Nazionale** risulta trovarsi in una **gravissima situazione di carenza di personale medico**. Situazione che troverà una criticità ancora maggiore con i pensionamenti dei prossimi anni.

Tra il 2018 e il 2025, dei circa 105.000 medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica, ne sono andati e ne potrebbero andare **in pensione** circa la metà: **52.500 (!)**.

Un esodo enorme che ben doveva determinare una **diversa (e superiore) rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2023/2024**, anche avuto riguardo alle determinazioni che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, nonché alle determinazioni adottate in sede di Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie

Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 149 /CSR del 21 giugno 2023, nonché, infine, di conseguenza, alle statuizioni in sede di decretazione ministeriale.

Tutti tali atti e provvedimenti, quindi, si censurano espressamente, ivi compresi quelli presupposti e conseguenti, unitamente al mancato espletamento di accertamenti precisi sul parametro del fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra, il quale, in ogni caso, **doveva essere più elevato rispetto a quello indicato nell'Accordo della Conferenza Stato Regioni**.

Infatti, soprattutto con riferimento a tale parametro, si rileva, in primo luogo, come in un quadro di reciproco riconoscimento dei titoli, di libera circolazione dei cittadini e di stabilimento dei professionisti, l'introduzione dell'elemento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nella determinazione del numero degli studenti da ammettere ai corsi universitari, limitando tale analisi al solo livello nazionale o regionale, evidentemente riconducibile al fabbisogno sanitario delle singole regioni, appare illegittima, dovendosi – al più – riferire ad un quadro più ampio quale quello comunitario.

In tale quadro, **si contesta anche il modello previsionale ed i relativi principi metodologici sviluppati per la determinazione del fabbisogno formativo 2023/2024**, in quanto – come si legge nella premessa del richiamato Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 149 /CSR del 21 giugno 2023 – **fondati, per l'appunto, su modelli riferiti all'a.a. 2016/2017** (*“VISTO l'accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. atti n. 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante lo svolgimento del progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l'anno accademico 2016-2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o”*), e, quindi, **del tutto inapplicabili alla situazione attuale**, atteso anche che l'allarme di carenza di medici è posteriore all'adozione di tale modello previsionale. Del resto, **la situazione di emergenza sanitaria in atto**, derivante dalla diffusione del COVID-19, ha evidenziato quanto **fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario** e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia i medici, sia gli odontoiatri, sia gli operatori sanitari con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto **insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza**. Una errata determinazione di posti anche per il corrente anno accademico rischia di **pregiudicare il corretto funzionamento del SSN nei prossimi anni**.

La determinazione di soli poco più di n. 18.000 posti per l'accesso ai corsi di laurea in medicina per il corrente anno accademico si appalesa, altresì, del tutto illegittima e riduttiva se si

considera che negli ultimi anni si è assistito ad un corrispondente aumento del contingente relativo Concorso SSM, con stanziamento di un maggiore numero di contratti totali di formazione medica specialistica, peraltro remunerati.

Ciò ha determinato il fenomeno delle c.d. borse vacanti, vale a dire il verificarsi della mancanza copertura di tutti i contratti relativi alle scuole di specializzazioni. Con la conseguenza che nemmeno potrebbe essere invocato, come in passato, il c.d. imbuto formativo.

Nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che i corsi di laurea in medicina ed odontoiatria non hanno alcun costo a carico dell'Amministrazione e delle Università, ma – semmai – costituiscono fonte di introiti per le relative tasse universitarie, per lo meno, ben poteva essere bandito un contingente di posti in misura superiore così da consentire poi anche la saturazione delle borse di cui alle scuole di specializzazioni mediche.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti è errata ed illegittima, perché inferiore al **reale** fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo di medici ed odontoiatri, parametro fondamentale in relazione al quale – così recita l'art. 3 della Legge n. 264/1999 – deve essere calcolato, per l'appunto, il predetto contingente. Di conseguenza, i **DD.MM. impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non prevedono un maggior contingente di posti per l'accesso ai corsi di laurea oggetto della presente impugnativa.**

VI.3. Con specifico riguardo alla determinazione del contingente di posti per il **corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria**, se ne rileva, poi, la palese illegittimità in quanto, dalla documentazione in atti, emerge palesemente che è stata **formulata un'offerta formativa inferiore al fabbisogno di odontoiatri**, in spregio, quindi, della previsione normativa di cui al richiamato art. 3 della Legge n. 264/1999.

Invero, l'**Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 149 /CSR del 21 giugno 2023** ha sancito il **fabbisogno professionale**, per l'**anno accademico 2023/2024**, pari a **n. 1.535 unità di odontoiatri**.

Ciò nonostante, il **D.M. MUR n. 992 del 28 luglio 2023** ha stabilito un'offerta formativa **inferiore al predetto fabbisogno** e, segnatamente, pari a **n. 1.276 unità di odontoiatri (!?)**.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti per il corso di laurea in odontoiatria è errata ed illegittima, perché **inferiore – e ciò risulta per tabulas** – al **fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo di odontoiatri**, parametro fondamentale in relazione al quale – così recita l'**art. 3 della Legge n. 264/1999** – deve essere calcolato, per l'appunto, il predetto contingente.

Di conseguenza, il **D.M. MUR n. 992 del 28 luglio 2023 impugnato dovrà essere annullato nella parte in cui non prevede il maggior contingente previsto dal fabbisogno di odontoiatri** (si veda Consiglio di Stato, Sentenza n. 5429/2020 dell'11.09.2020, per fattispecie analoga sul mancato rispetto dell'offerta formativa anche in relazione all'Accordo Stato Regioni, che ha annullato il D.M. recante l'offerta formativa della annualità di riferimento).

VI.4. Infatti, ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione di posti, considerando, invece, un aumento del contingente bandito nei termini anzidetti, parte ricorrente ben sarebbe potuta rientrare tra i posti utili presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi.

VI.5. Si contesta espressamente, altresì, l'**offerta formativa potenziale comunicata da ciascun ateneo** per i corsi di laurea in questione, in quanto risulta essere **carente di istruttoria** e, comunque, essere stata adottata e/o deliberata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie e verifiche delle effettive capacità didattiche. Invero, non solo non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei, ma, altresì, emerge che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

Pertanto, si contestano **le deliberazioni degli organi accademici degli Atenei, in quanto del tutto carenti dell'istruttoria di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999.**

Ciò anche in richiamo della citata **nota Sentenza n. 5429/2020 dell'11.09.2020 del Consiglio di Stato**, atteso che anche nell'anno accademico oggetto della presente impugnativa risultano del tutto sconosciuti i criteri, i parametri e/o, comunque, gli atti ed i verbali dai quali sono scaturiti i numeri dei posti messi a concorso per i corsi di laurea in medicina e odontoiatria.

VI.6. Si contesta, altresì, la determinazione del numero dei posti messi a concorso per il contingente destinato ai candidati non comunitari residenti all'estero, così come stabilito dalla decretazione ministeriale, in quanto anch'esso palesemente inferiore all'offerta formativa. Tale contingente assume rilievo anche per i candidati comunitari, dovendo essere oggetto di assegnazione in loro favore in caso di mancata integrale copertura.

VI.7. E' di tutta evidenza come **tale indebita riduzione del contingente adottata dal M.U.R.** si ponga in aperta **violazione**, non solo della **Legge n. 264/1999**, ma, altresì, dei **principi costituzionali** individuati:

a) dagli **articoli 33 e 34 della Costituzione**, i quali impongono l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile il diritto allo studio e la formazione universitaria;

b) dall'articolo 32 della Costituzione, il quale prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore al reale fabbisogno contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti individuati dal fabbisogno medesimo, nel rispetto dei precetti costituzionali sopra richiamati, riconducibili, per l'appunto, alla soddisfazione della domanda di formazione universitaria ed al corretto futuro funzionamento del SSN e, quindi, della tutela della salute del cittadino.

VI.8. Pertanto, in conclusione, si contestano sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli atenei (carenti di istruttoria), in quanto il contingente dei posti stabilito per l'a.a. 2023/2024 è stato determinato in violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 264/1999.

Ciò posto, in accoglimento della presente censura, stante l'illegittima ed inferiore offerta di posti per i corsi di laurea in questione, si chiede che parte ricorrente possa essere iscritta a copertura della indebita riduzione dei posti adottata dal M.U.R. (di fatto, quindi, nemmeno si tratterebbe di un "sovrannumero").

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva, in caso anche in sovrannumero, della stessa al corso di laurea prescelto, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, parte ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

Invero, l'iscrizione con riserva, anche in sovrannumero, di parte ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo ai molteplici profili di illegittimità della selezione censurati nel presente atto, riguardanti la procedura del TOLC di quest'anno.

Peraltro, a ben vedere, l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, sia in ragione del fatto che il numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università andrebbe a colmare quell'indebito sottodimensionamento dei posti censurato in atti, con la conseguenza che – di fatto – non si verterebbe nemmeno in ipotesi di sovrannumero.

Del resto, le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva (addirittura per migliaia di studenti in sovrannumero) non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti.

Invero, le esperienze degli ultimi anni e la carenza del personale sanitario hanno evidenziato quanto fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia medici, sia gli odontoiatri, sia gli operatori con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Amministrazione, laddove concesso), nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

- in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati, e/o, comunque, provvedendo a disporre il riespletamento della prova di parte ricorrente con gli ausili normativamente previsti legati alla patologia di DSA, secondo quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale**, ammettendo, anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare e/o, comunque, provvedendo a disporre il riespletamento della prova di parte ricorrente con gli ausili normativamente previsti legati alla patologia di DSA, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

- a) l'elenco delle domande somministrate;
- b) l'elenco delle risposte fornite;
- c) l'indicazione, per ciascuna domanda, della risposta fornita e se questa risulta essere stata esatta, errata od omessa;
- d) il "punteggio non equalizzato" attribuito per ciascuna risposta data;
- e) il dettaglio di calcolo del "punteggio equalizzato" della prova;
- f) il dettaglio di calcolo del "coefficiente di equalizzazione della prova";
- g) il dettaglio di calcolo del "coefficiente di facilità della prova";
- h) per ciascun quesito somministrato, il relativo "coefficiente di facilità" che gli è stato attribuito;
- i) per ciascun quesito somministrato, la formula matematica di attribuzione del predetto "coefficiente di facilità" (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto

in modo corretto al quesito; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito; il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 2 novembre 2023

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

**PELLEGRINI
QUARANTOTTI
TI CRISTIANO**

Firmato digitalmente
da PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2023.11.03
22:30:01 +01'00'